

## SCHEMA di CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_ (duemila\_\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_\_ del

mese di \_\_\_\_\_, avanti a me, \_\_\_\_\_,

Segretario Generale del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato a ricevere

gli atti del Comune in forza di quanto disposto dall'art 97, comma 4, lett. c)

del D.Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti:

- L'Amministrazione Comunale di Misano Adriatico, di seguito per brevità

denominata Comune, rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto

in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Misano Adriatico (p. IVA

00391260403), con sede in Via Repubblica n. 140, 47843 Misano

Adriatico, provincia di Rimini (nel seguito denominata "Stazione

concedente" o "Concedente");

- L'impresa \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_ (C. F. \_\_\_\_\_), nelle vesti del proprio Legale

Rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'impresa che

rappresenta (nel seguito denominato "Concessionario");

I suddetti comparenti, della cui personale identità, io Segretario sono certo,

previa rinunzia di comune accordo fra le parti e col mio consenso

all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto.

**Premesso:**

- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 marzo 2018 è

stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'affidamento

in concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nonché della relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, e fornitura di energia, con contratto di partenariato pubblico privato ex art. 180 del D.Lgs. 50/2016, del Comune di Misano Adriatico;

- che con determina a contrattare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, del Responsabile del Settore STA ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la Stazione concedente ha stabilito di affidare in concessione (mediante contratto di PPP - finanza di progetto ex artt. 180 e 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016) l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, della relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla riqualifica degli stessi e della fornitura di energia, sulla base della proposta di finanza di progetto presentata da HERA Luce S.r.l. e, quindi, ha avviato con la CUC di Cattolica la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del Concessionario ed ha approvato la documentazione da porre a base di gara, incluso il relativo schema di contratto di concessione.

- che le parti intendono disciplinare la Concessione di cui sopra mediante apposito contratto, di comune accordo si conviene e stabilisce quanto segue:

#### **ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.

**ART. 2 - OGGETTO**

1. Con il presente contratto, il Comune di Misano Adriatico affida al Concessionario \_\_\_\_\_, che accetta, il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, nonché i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo e tecnologico degli stessi, come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo art. 3, che verrà attuato con la formula del Finanziamento Tramite Terzi (rimborsato dalla Stazione concedente mediante canoni annuali da versare al Concessionario per l'intera durata del presente contratto).

2. Il Concessionario si impegna a dare piena attuazione alle misure previste dal presente contratto, rispettando le condizioni di esecuzione del contratto stesso secondo l'offerta tecnica ed economica formulata in sede di gara, in particolare, nel rispetto degli elaborati presentati in gara con l'offerta tecnica.

**ART. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. La Concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) bando di gara e disciplinare di gara;

c) capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;

d) offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario;

e) piano economico e finanziario asseverato;

f) documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

2. Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto, presso l'archivio comunale.

3. Una volta proceduto alla redazione e all'approvazione da parte della Stazione concedente del progetto esecutivo, comprensivo di relazione tecnica specialistica e relazione di diagnosi energetica, questo integrerà il contratto come ulteriore documento allegato.

#### **ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. L'importo contrattuale ammonta ad €\_\_\_\_\_ (diconsi €\_\_\_\_\_/00) al netto dell'IVA nella misura vigente, derivante dal prodotto dell'importo netto contrattuale del canone annuo iniziale pari ad €\_\_\_\_\_ moltiplicato per i 22 anni di durata del presente contratto.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" per cui l'importo contrattuale varierà, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettive della prestazione.

4. I titoli di efficienza energetica ottenuti dalla AEEG in relazione all'intervento di efficientamento proposto sono di competenza e saranno trattenuti a proprio beneficio dal Concessionario.

#### **ART. 5 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'aggiornamento mensile del corrispettivo, legato al trascorrere del tempo, verrà effettuato con le modalità stabilite dall'art. 45 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. Le parti, di comune accordo, prevede la rinegoziazione condivisa del presente contratto a seguito di sopraggiunta variazione normativa che muti l'equilibrio contrattuale su cui si basava l'iniziativa di efficienza energetica iniziale.

3. Inoltre, sempre di comune accordo, le parti convengono la rinegoziazione condivisa del corrispettivo economico e/o delle condizioni negoziali non economiche previste nel presente contratto, durante l'intero corso di vigenza del contratto stesso, qualora il Concessionario riesca ad ottenere risparmi nella spesa di approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria per l'esercizio degli impianti previsti in contratto, nella misura pari o superiore al 30% della spesa consuntivata al primo anno successivo alla messa in esercizio dei nuovi punti luce (nella massima parte con tecnologia a LED) e, quindi, il Concessionario ottenga risparmi pari o superiori alla suddetta alea tenendo come riferimento di confronto il livello di spesa energetica consuntivata alla fine del 1° anno successivo al collaudo e alla messa in esercizio dei nuovi punti luce previsti in progetto; per tale ragione, il Concessionario è obbligato, da tale data, alla presentazione al Comune di tutta la documentazione necessaria per comprendere la spesa consuntivata (bollette pagate per l'energia elettrica, relazioni di accompagnamento che descrivano gli importi, etc. etc., e quant'altro utile al Comune per comprendere i dati di spesa energetica).

#### **ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

1. Il Concessionario dichiara che i pagamenti del corrispettivo contrattuale

dovranno essere effettuati sul c/c \_\_\_\_\_ presso

\_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_, codice IBAN

\_\_\_\_\_.

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata

dal Concessionario alla Stazione concedente la quale, in caso contrario, è

sollevata da ogni responsabilità.

#### **ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

è nullo di diritto.

2. È vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di

factoring, che non sia preventivamente notificata al Responsabile del

Procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

3. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con

precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme

cedute.

#### **ART. 8 - PAGAMENTI**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. Il pagamento dei corrispettivi, per ogni anno di durata del contratto, avverrà

con le seguenti modalità:

– n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo, calcolate dividendo per 12

(dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa

emissione, da parte della società, della relativa fattura;

– n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di dicembre per il

conguaglio e per l'eventuale aggiornamento dei prezzi da calcolarsi a fine

di ogni anno, da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione (o nel diverso

termine concordato fra le parti, per quanto previsto ed ammesso dall'art.

4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e succ. modif.).

**3.** In caso di ritardo in tali pagamenti, la committente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii., per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

#### **ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**1.** La Concessione avrà una durata di **22 (ventidue) anni** con decorrenza dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 11 - PENALITÀ**

**1.** Le penalità dovranno essere gestite secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

**2.** Il Concessionario (*aggiungere, se il concessionario è una ESCO*: ☐ in qualità di ESCO), si impegna ad offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con

assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati.

**3.** I maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione in caso di mancato raggiungimento del risparmio minimo garantito, stabilito in sede di gara, saranno soggetto di penali a carico del Concessionario. Le penali sono aggiornate annualmente in base alla variazione della componente di energia elettrica prezzo PUN mono-orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi. Tali penali sono definite dal prodotto tra il numero di chilowattora consumati oltre il minimo garantito e il prezzo unitario dell'energia elettrica espresso in euro/chilowattora e pari attualmente a:

Tariffa = \_\_\_\_\_ €/kWh al netto dell'IVA.

#### **ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE**

**1.** Il Concessionario espressamente si impegna all'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 22 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nelle norme ivi richiamate.

#### **ART. 13 - SUBAPPALTO**

**1.** Previa autorizzazione della Stazione concedente e nel rispetto dell'articolo 105 e 174 del Codice, i lavori ed i servizi che il Concessionario che non sia una MPMI ha indicato a tale scopo in sede di offerta (se il Concessionario non è una MPMI lo stesso è tenuto a dichiarare in gara la terna dei nominativi dei subappaltatori: art. 174, comma 2, del Codice) possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'articolo 47 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

**2.** Ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice è fatto obbligo di depositare il



contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai medesimi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In ogni caso il Concessionario trasmette alla Stazione concedente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute effettuate (qualora non ricorrano le condizioni previste nell'art. 47 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale che impongono alla Stazione concedente il pagamento diretto dei subappaltatori).

#### **ART. 14 – GARANZIE DI ESECUZIONE**

**1.** A garanzia dell'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica e degli impianti semaforici oggetto del presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_.

**2.** A garanzia della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

l'importo di euro \_\_\_\_\_.

#### **ART. 15 - ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione concedente da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tale scopo, come previsto all'articolo 11 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale il Concessionario è obbligato a dotarsi di una polizza assicurativa, nella forma "*contractor all risk*" (C.A.R.), che tenga indenne la Stazione concedente e da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 16 - CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si siano potute risolvere bonariamente, sono devolute all'autorità giudiziaria competente (Foro di Rimini) ed è, quindi, esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 17 - RECESSO**

1. La Stazione concedente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 109 del Codice, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata che dovrà pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data del recesso.

2. In caso di recesso dal contratto per volontà della Stazione concedente, la stessa dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) prestazioni già eseguite dal Concessionario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- b) spese sostenute dal Concessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione e semaforici, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente, come previsto dall'articolo 52 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- c) un indennizzo pari al mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione pubblica – gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sull'ultima annualità intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente, come previsto dall'articolo 52 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

**1.** Al verificarsi delle condizioni previste all'articolo 53 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la Stazione concedente, a mezzo del responsabile del procedimento, può procedere in qualunque momento a risolvere il contratto in danno del Concessionario, fatti salvi i propri diritti e facoltà previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

**2.** In ogni caso il contratto è risolto di diritto ove il finanziamento dell'opera da

parte del Concessionario non si sia perfezionata entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

#### **ART. 19 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii..

#### **ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni previste in contratto, dal giorno di avvio del servizio / lavori a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione concedente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE STA \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO \_\_\_\_\_

#### **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Il Concessionario dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art.1341 e segg. del codice civile gli articoli 3 - 5 - 7 - 8 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 e 20 del presente contratto.

#### **FORMULE DI CHIUSURA**

(Consta di n. \_\_\_\_\_ fogli in pagine complete e parte della presente).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE STA \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO \_\_\_\_\_